



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2008
C(2008) 7843 definitivo

Oggetto: Aiuti di Stato N 379/2008 - Italia

Regime dei contratti di filiera e di distretto (decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 86, commi 1 e 2)

Signor Ministro,

la Commissione informa l'Italia che, dopo l'esame delle informazioni fornite dalle autorità italiane, ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo all'aiuto in oggetto, in quanto esso è compatibile con il trattato CE.

Per giungere a tale decisione, la Commissione si è basata sulle considerazioni esposte qui di seguito.

I. PROCEDIMENTO

1. Con lettera del 24 luglio 2008, protocollata in ricezione il medesimo giorno, Ella ha notificato alla Commissione il suddetto regime di aiuti a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Informazioni supplementari sono pervenute con lettere del 24 ottobre, 5 novembre e 1° dicembre 2008.
2. Scopo della notifica era emendare il vigente regime di aiuti n. N 381/2003, approvato dalla Commissione con decisione C(2003) 4105 def. dell'11 novembre 2003, per renderlo consono agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, 2007-2013 ("orientamenti AS")¹.

¹ GU C 319 del 27.12.2006.

S.E. On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

II. DESCRIZIONE

Obiettivi

3. Aiuti agli investimenti (nelle aziende agricole, per il trasferimento di fabbricati aziendali, per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), aiuti intesi a promuovere la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo (servizi di consulenza, formazione, organizzazione e partecipazione a forum, concorsi, mostre e fiere), aiuti per la pubblicità di prodotti agricoli, aiuti alla ricerca e sviluppo.

Dotazione

4. Dotazione complessiva: 800 milioni di euro

Durata

5. Dalla data di approvazione da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2013.

Forma degli aiuti

6. Nel caso dei contratti di filiera e di distretto, il sostegno può essere concesso in forma di sovvenzioni dirette e di prestiti agevolati. L'importo delle sovvenzioni non può essere superiore al 25% degli investimenti ammissibili. Per poter beneficiare del sostegno si deve ottenere, in relazione ai suddetti contratti, anche un prestito ordinario a tasso di mercato, per il medesimo periodo, a copertura di una quota dell'investimento ammissibile pari o superiore all'importo coperto dal prestito agevolato. L'importo del prestito agevolato deve essere pari o superiore al 25% dell'investimento ammissibile. Il contributo finanziario minimo che il beneficiario deve apportare a un investimento ammissibile non può essere inferiore al 25%.
7. Nel caso di misure riguardanti la ricerca, di aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e di aiuti per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo, gli aiuti possono essere concessi nelle seguenti percentuali: fino al massimo del 50% delle spese ammissibili in forma di sovvenzione e per almeno il 50% delle spese ammissibili in forma di prestito.
8. La durata dei prestiti agevolati, calcolata a decorrere dalla data di firma del contratto, non può essere superiore a 15 anni né inferiore a 6 anni, incluso un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma di investimenti, ma non superiore a 4 anni. Il tasso d'interesse del prestito agevolato è dello 0,50% all'anno.

Beneficiari

9. I beneficiari, in numero inferiore a 1000, potrebbero comprendere:
 - piccole e medie imprese (anche in forma consortile) come definite dalla normativa vigente, imprese intermedie e cooperative e consorzi operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
 - organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;

- società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative agricole o da organizzazioni di produttori;
- consorzi di tutela della qualità dei prodotti riconosciuti dalla normativa vigente.

Base giuridica

10. Decreto 21 aprile 2008, n. 2850 di attuazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;
 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento ordinario n. 240, ed in particolare gli articoli 60 e 61, relativi al "Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo" e al "Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree", e il comma 1 dell'articolo 66, relativo al sostegno della filiera agroalimentare;
 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni;
 - Decreto 3 febbraio 2004 di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera;
 - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 20 marzo 2006, recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2006, n. 86;
 - Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2007, n. 452, recante modifica al decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2007, n. 170;
 - Circolare 2 dicembre 2003 attuativa del decreto del 1° agosto 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2004, n. 5;
 - Decreto 22 novembre 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo.

Regime di aiuti

11. Il nuovo regime notificato si applicherà ai contratti di filiera regolamentati dal decreto ministeriale 1° agosto 2003 e successive modificazioni (già notificato per l'istituzione del regime n. N 381/2003) e ai contratti di filiera e di distretto disciplinati dal recente decreto interministeriale 22 novembre 2007.

12. I soggetti della *filiera* sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che prestano servizi e forniscono mezzi di produzione in tale contesto.
13. Un *contratto di filiera* è un contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma d'investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.
14. Un *contratto di distretto* è un contratto promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i soggetti che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi.
15. I contratti di filiera devono favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ripercussioni positive sulla produzione agricola.
16. I contratti di filiera si fondano su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'accordo individua il soggetto proponente/capofila, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.
17. Il piano progettuale si sviluppa nell'ambito di una singola filiera, deve essere articolato in diverse tipologie d'investimento in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera, e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
18. I contratti di distretto devono favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio, stimolare forme di organizzazione della catena del valore e garantire prioritariamente ripercussioni positive sulla produzione agricola.
19. Il piano progettuale si sviluppa nell'ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche.

Investimenti

20. Per investimenti di filiera si intendono gli investimenti che hanno una ripercussione sulla totalità dei beneficiari o che vengono effettuati in forma comune da più beneficiari di regioni diverse.

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria di prodotti agricoli)

21. Gli investimenti devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) ridurre i costi di produzione;
 - b) migliorare e riconvertire la produzione;
 - c) migliorare la qualità;

- d) tutelare e migliorare l'ambiente naturale o le condizioni d'igiene o il benessere degli animali.
22. Gli aiuti possono essere erogati soltanto ad aziende agricole che non siano imprese in difficoltà e sono subordinati al rispetto di divieti o restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato. I criteri per la selezione degli investimenti devono essere consoni ai programmi di sviluppo rurale ("PSR") delle regioni nelle quali tali investimenti vengono effettuati.
 23. Gli investimenti devono rispettare le pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente. Nell'ambito del regime in oggetto non sono ammessi aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano né per l'acquisto di proprietà fondiaria, ad eccezione di terreni edificabili.
 24. Non è ammessa l'erogazione di aiuti per i seguenti scopi:
 - a) acquisto di diritti di produzione, di animali e di piante annuali;
 - b) impianto di piante annuali;
 - c) investimenti di mera sostituzione;
 - d) fabbricazione di prodotti d'imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
 25. Non sono ammessi investimenti per impianti di potenza superiore a un Megawatt per la produzione di energia da fonti rinnovabili . La capacità produttiva dell'impianto deve essere commisurata al fabbisogno energetico dell'azienda e l'energia prodotta deve essere utilizzata unicamente da tale azienda.
 26. I trasferimenti di fabbricati agricoli dovuti a un esproprio o giustificati per motivi di pubblico interesse sono ammissibili soltanto se previsti espressamente nel PSR della regione nella quale viene effettuato l'investimento.
 27. Dal 1° gennaio 2008 non sono stati approvati nuovi contratti di filiera e di distretto per investimenti nelle aziende agricole.

Tabella 1

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA DELL'AIUTO (ESL)	
	ZS ²	Altre zone
1. Costruzione, acquisizione o migliorie di beni immobili 2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato 3. Programmi informatici, al massimo fino al loro valore di mercato 4. Spese generali correlate ai costi di cui ai punti 1 e 2, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze	50% ³	40% ⁴
5. Costi aggiuntivi correlati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni d'igiene negli allevamenti o al benessere degli animali delle aziende agricole, senza aumento della capacità produttiva, purché gli investimenti siano superiori ai minimi previsti dalle disposizioni comunitarie oppure siano effettuati per rispettare nuove norme minime di recente introduzione	75%	60%
6. Trasferimento di fabbricati agricoli nel pubblico interesse ⁵	Fino al 100%	Fino al 100%

² Zone svantaggiate o zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri a norma degli articoli 50 e 94 di tale regolamento ("ZS").

³ L'intensità dell'aiuto è elevabile al 60% nel caso d'investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

⁴ L'intensità dell'aiuto è elevabile al 50% nel caso d'investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

⁵ Possono essere erogati aiuti a concorrenza del 100% dei costi effettivamente sostenuti quando un trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico consiste semplicemente nello smantellamento, rimozione e ricostruzione delle strutture esistenti. Se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà così fruire di strutture più moderne, l'agricoltore dovrà contribuire all'incremento di valore delle strutture in questione dopo il loro trasferimento, nella misura di almeno il 60%, o del 50% nelle zone svantaggiate (cfr. la nota 2). Se il beneficiario è un giovane agricoltore, tale contributo sarà almeno del 55%, o del 45% nelle ZS. Se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario sarà pari almeno al 60%, o al 50% nelle zone svantaggiate (cfr. la nota 2), delle spese correlate a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, tale contributo sarà almeno del 55%, (o del 45% nelle ZS).

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli⁶

28. I beneficiari degli aiuti sono microimprese e piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e imprese "intermedie" cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di tale raccomandazione, aventi meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro. Le imprese aventi più di 750 dipendenti e/o fatturato pari o superiore a 200 milioni di euro possono beneficiare di questo tipo di aiuti soltanto se soddisfano tutte le condizioni stabilite negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 ("orientamenti AR")⁷, fino ai massimali determinati nella carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (aiuto di Stato n. N 324/2007). Non si possono concedere aiuti per la fabbricazione e commercializzazione di prodotti d'imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano non sono ammissibili nell'ambito del regime in oggetto. Fino al 31 dicembre 2008 si applica il regime di aiuti n. N 381/2003.
29. Non si possono concedere aiuti ad aziende in difficoltà. Gli aiuti sono subordinati al rispetto di divieti o restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato. I criteri per la selezione degli investimenti devono essere consoni ai PSR delle regioni nelle quali tali investimenti vengono effettuati. Gli investimenti devono rispettare le pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente.
30. Non sono ammessi investimenti per impianti di potenza superiore a un Megawatt per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nei processi di produzione. Se l'energia elettrica prodotta è destinata alla vendita, per il sostegno si applicano le condizioni stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria ("regolamento GEC").
31. Le autorità italiane hanno precisato che le misure integralmente rispondenti alle condizioni del regolamento GEC non sono esenti dall'obbligo di notifica per i seguenti motivi:
- in caso d'investimenti a favore di PMI, la soglia di notifica individuale da applicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) è di 7,5 milioni di euro per azienda/progetto d'investimento;
 - il regolamento GEC non riguarda gli aiuti concessi, in zone che non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, a favore di aziende che non si configurano come piccole imprese ma hanno meno di 750 dipendenti e/o fatturano meno di 200 milioni di euro, purché il beneficiario soddisfi tutte le altre condizioni previste nella raccomandazione 2003/361/CE;

⁶ I prodotti ottenuti da attività di trasformazione possono non esser compresi nell'allegato I del trattato CE. In tal caso, si applicano le condizioni per il sostegno stabilite nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria, citato nel presente testo come "regolamento GEC"), GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

⁷ GU C 54 del 4.3.2006.

- dato che un contratto di filiera o di distretto può prevedere tutta una gamma d'investimenti, ciascuno attuato da numerosi beneficiari, è più agevole valutare l'ammissibilità delle domande nell'ambito di un unico regime di aiuti.
32. Gli aiuti per gli investimenti le cui spese ammissibili ammontano a più di 25 milioni di euro oppure il cui importo effettivo è superiore a 12 milioni di euro sono soggetti a notifica individuale alla Commissione europea.
 33. Le autorità italiane hanno confermato che, per gli investimenti in regioni che non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, le spese ammissibili per gli investimenti corrispondono integralmente alle spese ammissibili elencate negli orientamenti AR. Se i beneficiari sono PMI, le spese ammissibili saranno conformi agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 70/2001 della Commissione (ora sostituiti dagli articoli 2 e 15 del regolamento GEC). Inoltre, le autorità hanno assicurato alla Commissione che saranno rispettate tutte le condizioni previste nel regolamento n. 1628/2006 della Commissione (ora sostituito dalla sezione 1 del regolamento GEC) e negli orientamenti AR.
 34. Gli investimenti devono esser mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

Tabella 2

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA DELL'AIUTO (ESL)	
	Regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato ⁸	Altre zone ⁹
1. Investimenti in immobilizzazioni materiali	50%	40%
2. Investimenti in immobilizzazioni immateriali	50%	40%
3. Studi preliminari di fattibilità e consulenze relative agli investimenti di cui ai punti precedenti ¹⁰	50%	40%

⁸ Cfr. aiuto di Stato n. N 324/2007 – Italia-Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. L'intensità massima è ridotta al 25% degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro (le imprese "intermedie"), purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste nella raccomandazione 2003/361/CE.

⁹ Per le imprese intermedie nelle regioni che non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, l'intensità massima è ridotta al 20% degli investimenti ammissibili elencati negli orientamenti AR, purché siano rispettate le altre condizioni pertinenti previste in tali orientamenti.

¹⁰ Spese ammissibili soltanto nel caso di piccole e medie imprese.

Aiuti per l'introduzione di sistemi di controllo e per la promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità¹¹

Tabella 3

A) INTRODUZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E DELL'ORIGINE ¹²	INTENSITÀ MASSIMA DELL'AIUTO (ESL)
1. Spese per misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese. Sono esclusi i controlli di routine sulla qualità del latte	Fino al 100% delle spese ammissibili ¹³
B) PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ	
2. Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente	
3. Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale	
4. Spese per la formazione del personale che dovrà applicare i regimi e i sistemi di cui al punto 3	
5. Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi	

¹¹ Sono escluse dal sostegno le grandi imprese. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, od organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni d'origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Non sono concessi aiuti in relazione alle spese per investimenti, né a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria prevede che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza precisare l'effettivo ammontare degli oneri. Gli aiuti sono erogati in natura, in forma di servizi agevolati, e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata, in base a criteri obiettivamente definiti. Se i servizi sono prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisce la condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione sono limitati ai costi proporzionali al servizio prestato.

¹² Produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 510/2006, n. 509/2006, n. 834/2007 (fino ad abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91) e successive modificazioni, e marchi di qualità. Per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della Comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio, e riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri.

¹³ L'intensità dell'aiuto sarà ridotta al 50% delle spese ammissibili nel caso che i servizi di consulenza sopra elencati beneficino imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le spese ammissibili consisteranno nei costi dei servizi prestati da consulenti esterni. Tali servizi non devono costituire un'attività continuativa o periodica né essere correlati alle normali spese di esercizio dell'azienda.

35. Gli aiuti riguardano soltanto i prodotti di qualità che soddisfano i criteri da definire a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005¹⁴. È previsto che le domande di concessione dell'aiuto siano presentate prima di iniziare le attività relative al progetto. Dal 1° gennaio 2008 non sono stati approvati nuovi contratti di filiera e di distretto che prevedano aiuti per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.

Assistenza tecnica per la produzione primaria di prodotti agricoli

36. Per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi, le autorità italiane hanno confermato che le spese ammissibili comprendono soltanto i costi di attività aventi carattere non continuativo o non periodico, non correlati alle normali spese di esercizio.
37. Per quanto riguarda la partecipazione a fiere e mostre di aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le autorità italiane hanno garantito che le spese ammissibili comprendono soltanto i costi sostenuti per l'affitto, l'installazione e la gestione degli stand e si applicano unicamente alla prima partecipazione di un'azienda ad una particolare fiera o mostra.
38. Dal 1° gennaio 2008 non sono stati approvati nuovi contratti di filiera e di distretto che prevedano aiuti per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 277 del 21.10.2005, pp. 1-40.

Tabella 4

PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA ¹⁵	INTENSITÀ MASSIMA DELL'AIUTO (ESL)
1. Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra aziende, concorsi, fiere e mostre: spese d'iscrizione, spese di viaggio, costo delle pubblicazioni, affitto degli stand	Fino al 100% delle spese ammissibili ¹⁶
2. Diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sulle loro virtù nutritive e sull'utilizzo di tali prodotti, purché non siano menzionate le singole aziende, i marchi o l'origine ¹⁷	
3. Spese di formazione per la diffusione di nuove tecniche: spese di organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti	
4. Pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una determinata regione o di un determinato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni	
5. Diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi ¹⁸	Fino al 100% delle spese ammissibili, entro il limite di 100.000 euro per beneficiario in tre esercizi finanziari

¹⁵ Sono escluse dal sostegno le grandi imprese. Gli aiuti sono erogati in natura, in forma di servizi agevolati, e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata, in base a criteri obiettivamente definiti. Se i servizi sono prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisce la condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione sono limitati ai costi proporzionali al servizio prestato.

¹⁶ Il sostegno è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese. Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari le associazioni dei produttori e altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. La prestazione di assistenza tecnica ad aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli deve soddisfare le condizioni previste nel regolamento GEC. In particolare, l'intensità massima dell'aiuto non può essere superiore al 50% delle spese ammissibili.

¹⁷ L'indicazione dell'origine, in esatta corrispondenza con i riferimenti registrati dalla Comunità, è ammessa per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

¹⁸ Il progetto deve essere innovatore e deve esservi un pubblico interesse a finanziarlo. Il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione. I risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici. La concessione dell'aiuto è soggetta a notifica preventiva e all'approvazione preliminare della Commissione europea.

Aiuti per la pubblicità di prodotti agricoli

39. Per "pubblicità" s'intende ogni operazione volta a indurre gli operatori economici od i consumatori ad acquistare un determinato prodotto. La pubblicità include tutti i materiali distribuiti direttamente ai consumatori per il medesimo scopo, comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita. La pubblicità non include le operazioni promozionali e di assistenza tecnica presentate nelle tabelle 3 e 4.
40. La campagna pubblicitaria può riguardare i prodotti di qualità rispondenti ai criteri stabiliti all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità¹⁹, e delle norme specifiche in materia di etichettatura stabilite per vari prodotti (vini, prodotti lattiero-caseari, uova e pollame ecc.).
41. La campagna pubblicitaria sarà effettuata in Italia. Le autorità assicurano che tutti i produttori e i prodotti interessati sono in grado di beneficiare dell'aiuto nel medesimo modo. La campagna pubblicitaria non deve riguardare i prodotti di una o più determinate aziende.
42. Se la campagna pubblicitaria avrà carattere generico, beneficerà tutti i produttori del tipo di prodotto in oggetto e sarà effettuata senza riferimento all'origine dei prodotti.
43. Le attività pubblicitarie aventi una dotazione annua superiore a 5 milioni di euro sono soggette all'obbligo di notifica individuale. Dal 1° gennaio 2008 non sono stati approvati nuovi contratti di filiera che prevedano la promozione e la pubblicità di prodotti agricoli.

Tabella 5

TIPO DI AIUTO	INTENSITÀ MASSIMA DELL'AIUTO (ESL)
1. Pubblicità di prodotti a denominazioni riconosciute a livello comunitario (regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006) ²⁰	Fino al 50% delle spese ammissibili
2. Pubblicità di prodotti dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007	
3. Pubblicità di prodotti recanti marchi di qualità nazionali o regionali (sistemi di qualità che prevedono disciplinari di produzione vincolanti) ²¹	

¹⁹ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

²⁰ Il riferimento all'origine dei prodotti deve corrispondere esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità.

²¹ Il riferimento all'origine deve avere carattere secondario nel contesto del messaggio pubblicitario.

Aiuti alla ricerca e sviluppo²²

44. L'attività di ricerca comprenderà domande e rinnovi di brevetti da parte di PMI e studi di fattibilità per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale. Il regime in oggetto non finanzierà la ricerca fondamentale. Le autorità italiane hanno indicato esempi d'importanti progetti di ricerca previsti.

Tabella 6

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA DELL'AIUTO (ESL)
1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché addetti al progetto di ricerca)	Fino al 100% delle spese ammissibili ²³ per i prodotti inclusi nell'allegato I del trattato CE
2. Costi degli strumenti ed attrezzature entro i limiti e per il periodo nel quale sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili soltanto i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile	
3. Costi dei fabbricati entro i limiti e per il periodo nel quale sono utilizzati per il progetto di ricerca. Sono considerati ammissibili soltanto i costi di ammortamento dei fabbricati corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile	
4. Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, ed i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca	
5. Altre spese sostenute come diretto risultato del progetto di ricerca	
6. Altre spese di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, derivanti direttamente dal progetto di ricerca	

²² Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1 ("disciplina comunitaria").

²³ Purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la ricerca deve presentare interesse generale per il particolare settore o sottosettore in questione;
- prima dell'inizio della ricerca deve essere annunciato su Internet che viene effettuata tale ricerca, indicandone la finalità e includendo la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo Internet sul quale saranno pubblicati, precisando che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca devono esser messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni e devono esservi pubblicati contemporaneamente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti devono essere erogati direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comprendere l'erogazione diretta di aiuti non correlati alla ricerca a favore di un'azienda che produca, trasformi o commercializzi prodotti agricoli, né devono fornire sostegno dei prezzi ai produttori di tali prodotti.

Sviluppo rurale

45. Le autorità italiane hanno spiegato che il regime di aiuti notificato è consono e rispondente al Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013. Sono ammissibili al finanziamento soltanto gli interventi rispondenti ai programmi di sviluppo rurale ("PSR") e alle priorità stabilite dalle regioni e province autonome nel rispettivo PSR.

Effetto incentivante

46. Le autorità italiane hanno informato che l'aiuto previsto nel regime notificato sarà concesso soltanto a favore di attività intraprese o di servizi ricevuti dopo che il regime di aiuto sia stato definito e la Commissione ne abbia dichiarato la compatibilità con il trattato CE.
47. L'aiuto non viene concesso automaticamente, ma soltanto dopo la valutazione della sua rispondenza e conformità da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle regioni interessate.

Cumulo

48. L'aiuto non può essere cumulato con aiuti ricevuti nell'ambito di altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari intesi a coprire le medesime spese ammissibili. In caso di cumulo con aiuti *de minimis*, si dovranno rispettare per l'aiuto notificato le intensità massime di aiuto.

III. VALUTAZIONE

Presenza di un aiuto

49. A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono vietati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, in qualsiasi forma che, favorendo determinate imprese o determinate produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
50. Il caso in oggetto corrisponde a questi criteri. Il regime previsto conferisce un vantaggio ai beneficiari. Poiché gli scambi di prodotti agricoli all'interno dell'UE sono molto ampi e altamente competitivi²⁴, tale regime falsa o minaccia di falsare²⁵ la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri. Il vantaggio suddetto è conferito mediante risorse statali, dato che il regime di aiuti è finanziato dallo Stato membro mediante sovvenzioni dirette e prestiti agevolati. Tale regime ha carattere selettivo, in quanto favorisce determinate aziende del settore agricolo e agroalimentare in Italia. Il regime in esame può quindi falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

²⁴ Per esempio, nel 2006 la produzione agricola italiana ai prezzi di produzione ammontava a 41.170 milioni di euro, sul totale di 291.877 milioni di euro per l'UE-25.

²⁵ Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il miglioramento della posizione competitiva di un'impresa derivante da un aiuto di Stato si configura in genere come distorsione della concorrenza nei confronti delle altre imprese concorrenti che non ricevono una tale assistenza: causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12.

51. Dunque, l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE è di applicazione. Di conseguenza, si deve esaminare la possibilità di concedere una deroga al principio generale dell'incompatibilità dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Compatibilità dell'aiuto

52. Nel caso in oggetto, l'unica deroga possibile è quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo il quale possono ritenersi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività o di determinate regioni economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
53. Perché possa applicarsi tale deroga, le misure di aiuto devono soddisfare le disposizioni della pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anzitutto il regolamento n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ("regolamento n. 1857/2006")²⁶. Se non è di applicazione tale regolamento n. 1857/2006, la valutazione deve basarsi sugli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ("orientamenti AS")²⁷ e/o su altre normative pertinenti. Nel caso in oggetto, il regime di aiuti non è limitato alle piccole e medie imprese: lo si deve quindi valutare in base agli orientamenti AS.
54. La Commissione valuta gli aiuti per gli investimenti in aziende agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli in base al capitolo IV.A.2 degli orientamenti AS e applica il capitolo IV.B.2 di tali orientamenti AS agli aiuti agli investimenti a favore di aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

55. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole intendono contribuire a ridurre i costi di produzione, a migliorare e riconvertire la produzione, a migliorare la qualità, a tutelare o migliorare l'ambiente naturale o le condizioni d'igiene o il benessere degli animali (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 1857/2006). In base al punto 21 della presente lettera, questa condizione è soddisfatta.
56. L'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 40% delle spese ammissibili o il 50% nelle zone svantaggiate ("ZS") (tali massimali sono elevabili rispettivamente al 50% o 60% in caso d'investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento) e possono arrivare al 60% (al 75% nelle ZS) se dagli investimenti derivano costi aggiuntivi per la tutela e il miglioramento dell'ambiente (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 1857/2006). Possono essere erogati aiuti a concorrenza del 100% dei costi effettivamente sostenuti quando un trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico consiste semplicemente nello smantellamento, rimozione e ricostruzione delle strutture esistenti. Se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi

²⁶ GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

²⁷ GU C 319 del 27.12.2006.

per l'agricoltore, che potrà così fruire di strutture più moderne, l'agricoltore dovrà contribuire all'incremento di valore delle strutture in questione dopo il loro trasferimento, nella misura di almeno il 60%, o del 50% nelle ZS (nel caso di giovani agricoltori, tale contributo sarà almeno del 55%, o del 45% nelle ZS). Se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario sarà pari almeno al 60%, o al 50% nelle ZS, delle spese correlate a tale aumento (nel caso di giovani agricoltori, tale contributo sarà almeno del 55%, o del 45% nelle ZS) (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento n. 1857/2006). Le spese ammissibili possono comprendere: la costruzione, l'acquisto o le migliorie di beni immobili; l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, compresi i programmi informatici, al massimo fino al loro valore di mercato; le spese generali correlate ai costi suddetti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento n. 1857/2006). Le intensità massime degli aiuti e le spese ammissibili sono rispettate per tutte le voci della tabella 1 della presente lettera.

57. La base giuridica del regime notificato prevede che non si potranno erogare aiuti:
- a) ad aziende in difficoltà (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento n. 1857/2006) (cfr. il punto 22 della presente lettera);
 - b) intesi a consentire il rispetto di norme comunitarie o nazionali in vigore (punto 35 degli orientamenti AS) (cfr. il punto 23 della presente lettera);
 - c) se sono violati i divieti o restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento n. 1857/2006) (cfr. il punto 22 della presente lettera);
 - d) per l'acquisto di diritti di produzione, di animali e di piante annuali, per l'impianto di piante annuali (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento n. 1857/2006) (cfr. il punto 24, lettere a) e b) della presente lettera);
 - e) per investimenti di mera sostituzione (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento n. 1857/2006) (cfr. il punto 24, lettera c) della presente lettera);
 - f) per l'acquisto di terreni non edificabili (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento n. 1857/2006) (cfr. il punto 23 della presente lettera);
 - g) per la fabbricazione di prodotti d'imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 4, paragrafo 10 del regolamento n. 1857/2006) (cfr. il punto 24, lettera d) della presente lettera);
 - h) per il trasferimento di fabbricati agricoli, se il pubblico interesse fatto valere per giustificare la concessione dell'aiuto non è previsto espressamente nel PSR della regione nella quale viene effettuato l'investimento (punto 29 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 1857/2006) (cfr. il punto 26 della presente lettera).

58. In base al punto 36 degli orientamenti AS, le notifiche di aiuti agli investimenti a favore di aziende agricole devono essere corredate da una documentazione che dimostri che l'aiuto è consono al pertinente programma di sviluppo rurale ("PSR") ed è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, nei quali si riflettono precise esigenze strutturali e territoriali e svantaggi strutturali. Le autorità italiane hanno spiegato che il regime notificato è consono e rispondente al Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e che possono beneficiare del finanziamento soltanto gli interventi consono ai PSR e alle priorità stabilite per le regioni e province autonome nell'ambito del rispettivo PSR (cfr. il punto 45 della presente lettera). Si può quindi ritenere che questa condizione sia soddisfatta.
59. Al punto 39 degli orientamenti è indicato che la Commissione non dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano se tali aiuti sono concessi a favore di grandi imprese. Poiché le attrezzature di seconda mano non sono ammissibili agli aiuti nell'ambito del regime in oggetto, tale condizione è soddisfatta (cfr. il punto 23 della presente lettera).
60. In base alle considerazioni sin qui esposte, le misure di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole soddisfano le condizioni previste al capitolo IV.A.2 degli orientamenti AS, in riferimento anche agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 1857/2006. Tali misure sono quindi compatibili con il mercato comune.

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione

61. Il capitolo IV.B.2 degli orientamenti AS si applica agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Al punto 42 degli orientamenti AS è indicato che gli aiuti agli investimenti concessi ad aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c) del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste da una delle seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001²⁸;
 - b) il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione²⁹;
 - c) gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
 - d) Nelle regioni che non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, sono compatibili gli aiuti a favore di aziende che, senza essere piccole e medie imprese, hanno meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro, a condizione che tali aziende soddisfino tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE. In questo caso gli aiuti potranno coprire fino al 20% degli investimenti ammissibili, quali sono elencati negli orientamenti AR per il periodo 2007-2013, purché siano soddisfatte le pertinenti condizioni precisate in tali orientamenti.
62. Per i motivi indicati al punto 31 della presente lettera, le autorità italiane hanno deciso di non esentare dall'obbligo di notifica alcune delle misure a favore d'investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti

²⁸ GU L10, 13.1.2001, pag. 33, abrogato e sostituito il 29.08.2008 dalla sezione 2 del regolamento GEC.

²⁹ GU L302 del 1° 11.2006, pag. 29, abrogato e sostituito il 29.08.2008 dalla sezione 1 del regolamento GEC.

agricoli, ma di notificare tutte le misure previste nel regime di aiuti in oggetto e di avvalersi di tutte le disposizioni degli orientamenti AS a norma delle quali si possono autorizzare aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

63. Una parte dei beneficiari del regime in oggetto sono dichiarati come piccole e medie imprese (cfr. il punto 28 della presente lettera). Di conseguenza, si potrebbe applicare il disposto della sezione 1, articolo 13 e della sezione 2, articolo 15 del regolamento GEC, in particolare:
- a) gli aiuti vengono concessi in regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, dopo che l'intero investimento sia stato completato (articolo 13, paragrafo 2 del regolamento GEC) (cfr. il punto 34 e la tabella 2 della presente lettera);
 - b) in deroga all'articolo 13, paragrafi 3 e 4 del regolamento GEC, l'intensità massima degli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli può essere stabilita (a norma dell'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento GEC) (cfr. la tabella 2 della presente lettera):
 - al 50% degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e al 40% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI (cfr. anche l'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento GEC);
 - al 25% degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato a norma dell'allegato I del regolamento GEC.
 - c) Le soglie di cui alla lettera b) del presente punto 63 si applicano all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ammissibili oppure in percentuale dei costi salariali stimati del dipendente assunto (articolo 13, paragrafo 5 e articolo 15, paragrafo 3 del regolamento GEC) (cfr. la tabella 2 della presente lettera).
 - d) Se gli aiuti vengono calcolati in base ai costi per gli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali oppure, nel caso di rilevamenti, in base ai costi di acquisizione, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili, mediante risorse proprie o finanziamento esterno, in una forma che prescinda da ogni intervento pubblico (articolo 13, paragrafo 6 del regolamento GEC) (cfr. il punto 6 della presente lettera).

64. Oltre a quanto si è detto, il punto 51 degli orientamenti AR consente, nel caso di PMI, di prevedere un'intensità di aiuto pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti per gli studi preparatori e le consulenze riguardanti l'investimento (cfr. la tabella 2 della presente lettera).
65. Inoltre, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare integralmente tutte le condizioni degli orientamenti AR e le pertinenti condizioni del regolamento GEC.
66. Nelle regioni che non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale si applicano le disposizioni del punto 42, lettera d) degli orientamenti AS (cfr. la nota 9 della presente lettera).
67. Al punto 43 degli orientamenti AS è indicato che, per le regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, la Commissione autorizzerà aiuti agli investimenti a favore di aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano più di 750 dipendenti e/o fatturato pari o superiore a 200 milioni di euro esclusivamente se questi aiuti soddisfano tutte le condizioni definite negli orientamenti AR 2007-2013 e sino al massimale stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. Gli investimenti che non soddisfano tali condizioni saranno di norma dichiarati non compatibili con il trattato. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e commercializzazione di prodotti d'imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. In base alle informazioni figuranti nella base giuridica del regime, si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte (cfr. il punto 28 della presente lettera).
68. Al punto 44 degli orientamenti AS è indicato che la Commissione non dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano se tali aiuti sono concessi a favore di grandi imprese. Poiché gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano non sono ammissibili nell'ambito del regime notificato, questa condizione è soddisfatta (cfr. il punto 28 della presente lettera).
69. Il punto 45 degli orientamenti AS stabilisce che gli aiuti ad investimenti le cui spese ammissibili ammontano a più di 25 milioni di euro oppure il cui importo effettivo è superiore a 12 milioni di euro devono essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Nella base giuridica del regime in oggetto figura tale impegno (cfr. il punto 32 della presente lettera).
70. In base al punto 46 degli orientamenti AS le notifiche di aiuti agli investimenti a favore di aziende agricole devono essere corredate da una documentazione che dimostri che l'aiuto è consono al pertinente PSR ed è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, nei quali si riflettono precise esigenze strutturali e territoriali e svantaggi strutturali. Le autorità italiane hanno spiegato che il regime notificato è consono e rispondente al Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e che possono beneficiare del finanziamento soltanto gli interventi consoni ai PSR e alle priorità stabilite per le regioni e province autonome nell'ambito del rispettivo PSR (cfr. il punto 45 della presente lettera). Si può quindi ritenere che questa condizione sia soddisfatta.
71. Il punto 47 degli orientamenti AS stabilisce che, se un'organizzazione comune di mercato comprendente regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei

singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno d'investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni. Questa condizione è soddisfatta (cfr. il punto 29 della presente lettera).

72. In base alle considerazioni sin qui esposte, le misure di aiuti per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione notificate nell'ambito del regime in oggetto soddisfano tutte le disposizioni figuranti nel capitolo IV.B.2 degli orientamenti AS. Tali misure sono quindi compatibili con il mercato comune.

Aiuti per l'introduzione di sistemi di controllo e per la promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità

73. La Commissione valuta gli aiuti intesi a promuovere la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità in base al capitolo IV.J degli orientamenti AS.

Produzione primaria

74. In base al punto 98 degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 1857/2006, gli aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità possono coprire fino al 100% delle spese ammissibili per le seguenti voci: ricerche di mercato, ideazione e progettazione dei prodotti (inclusa la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità); introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale; formazione del personale che dovrà applicare tali regimi e sistemi; i contributi chiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi; i costi delle misure obbligatorie di controllo. È previsto inoltre un sussidio massimo di 3.000 euro all'anno per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare, di cui all'articolo 32 del regolamento n. 1698/2005.
75. All'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento n. 1857/2006 è precisato che gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi prestati da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, esclusi i costi dei controlli effettuati dai produttori stessi o i costi a carico dei produttori. Gli aiuti sono erogati in natura, in forma di servizi agevolati, e non devono comportare pagamenti diretti in denaro, ad eccezione del sostegno per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare.
76. Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento n. 1857/2006 stabilisce che gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili nella zona interessata in base a criteri obiettivamente definiti. Se i servizi sono prestati da associazioni di produttori o da organizzazioni agricole, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni od non deve costituire la condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi ai costi amministrativi devono essere proporzionali ai costi del servizio prestato.
77. In base alle informazioni fornite nella notifica, la Commissione prende nota che le suddette condizioni sono incluse nella base giuridica del regime notificato, come condizioni di ammissibilità all'aiuto (cfr. la tabella 3 e la nota 11 della presente lettera).

Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

78. Al punto 99 degli orientamenti AS è indicato che la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità, erogati ad aziende attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, se sono soddisfatte tutte le condizioni previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 (ora sostituito dall'articolo 26 del regolamento GEC).
79. All'articolo 26 del regolamento GEC, per gli aiuti destinati a servizi di consulenza sono previste le seguenti condizioni:
- a) l'intensità dell'aiuto non deve superar il 50% delle spese ammissibili;
 - b) le spese ammissibili devono corrispondere ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. Tali servizi non devono consistere in un'attività continuativa o periodica né devono riguardare gli ordinari costi di esercizio dell'azienda, per esempio per servizi regolari di consulenza fiscale o legale o per la pubblicità.
80. Le autorità italiane hanno assicurato che le suddette condizioni saranno rispettate (cfr. la nota 13 della presente lettera).
81. In considerazione di quanto sin qui esposto, le misure dell'aiuto notificato intese a introdurre sistemi di controllo ed a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità rispettano le condizioni previste al capitolo IV.J degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 14 del regolamento n. 1857/2006 e all'articolo 26 del regolamento GEC.

Assistenza tecnica

82. La Commissione valuta le misure di assistenza tecnica sulla base del capitolo IV.K degli orientamenti AS in riferimento all'articolo 15 del regolamento n. 1857/2006 nel caso dei produttori primari e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 (ora sostituito dagli articoli 26 e 27 del regolamento GEC).
83. Inoltre, al punto 107 degli orientamenti AS è indicato che la Commissione esaminerà caso per caso gli aiuti a favore di altre attività destinate alla diffusione di nuove tecniche, come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi. Gli Stati membri devono fornire una descrizione precisa del progetto, illustrandone il carattere innovatore e spiegando l'interesse pubblico a finanziarlo (per esempio perché non è mai stato sperimentato in precedenza) e devono dimostrare che sono rispettate le seguenti condizioni:
- a) il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione;
 - b) l'importo cumulato degli aiuti concessi a un'azienda per questo tipo di progetti non può superare l'importo di 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - c) i risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici, almeno su Internet, all'indirizzo precisato nel regime di aiuto;
 - d) ogni altra condizione che la Commissione ritenga necessaria per evitare che il regime di aiuto abbia effetti di distorsione sul mercato o possa configurarsi come aiuto al funzionamento.

84. Per quanto riguarda gli aiuti per la diffusione di nuove tecniche, come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi, la base giuridica del regime in oggetto richiede il rispetto delle suddette condizioni e stabilisce che l'erogazione di un simile aiuto sarà soggetta a notifica preventiva e all'approvazione preliminare della Commissione (cfr. la nota 18 della presente lettera).

Assistenza tecnica a favore di produttori primari

85. Le attività descritte nella tabella 4 della presente lettera corrispondono alle spese ammissibili elencate all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 1857/2006, comprendenti, tra l'altro: istruzione e formazione; servizi di consulenza prestati da terzi; organizzazione e partecipazione a forum, concorsi, mostre e fiere; diffusione di conoscenze scientifiche e d'informazioni; pubblicazioni contenenti tali informazioni.

86. L'articolo 15, paragrafi 3 e 4 del regolamento n. 1857/2006 consente la prestazione di assistenza tecnica fino alla copertura del 100% dei costi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) tali aiuti devono essere erogati in natura ai produttori primari (gli agricoltori), in forma di servizi agevolati, e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori;
- b) gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili nella zona interessata, in base a criteri obiettivamente definiti;
- c) se l'assistenza tecnica è prestata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non deve costituire la condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione od associazione in questione devono essere limitati ai costi del servizio.

87. In base alla nota 15 della presente lettera, nel caso in oggetto tali condizioni sono soddisfatte. L'aiuto sarà erogato a produttori primari di prodotti agricoli e la sua intensità sarà pari al 100% delle spese ammissibili, il che corrisponde all'aliquota massima consentita per simili aiuti.

88. In considerazione di quanto sin qui esposto, la Commissione conclude che sono rispettate le disposizioni del regolamento n. 1857/2006 riguardanti le misure di assistenza tecnica a favore di produttori primari.

Assistenza tecnica a favore di aziende di trasformazione e di commercializzazione

89. La Commissione può dichiarare compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3 lettera c) del trattato un aiuto di Stato inteso a prestare assistenza tecnica ad aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli se tale aiuto soddisfa tutte le condizioni previste agli articoli 26 e 27 del regolamento GEC, ossia:

- a) in caso di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, l'intensità dell'aiuto non deve essere superiore al 50% dei costi di tali servizi, i quali, inoltre, non devono consistere in un'attività continuativa o periodica né devono riguardare gli ordinari costi di esercizio dell'azienda, per esempio per servizi regolari di consulenza fiscale o legale o per la pubblicità;

- b) nel caso di partecipazione a fiere e mostre, l'intensità dell'aiuto non deve essere superiore al 50% dei costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'azienda a una determinata fiera o mostra.
90. In base alla nota 16 e ai punti 36 e 37 della presente lettera, queste condizioni sono soddisfatte. L'intensità dell'aiuto sarà del 50% delle spese ammissibili nel caso di aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, il che corrisponde all'intensità massima consentita per simili aiuti.
91. Sulla scorta di quanto sin qui esposto, la Commissione conclude che le misure di assistenza tecnica a favore di aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottemperano al disposto degli articoli 26 e 27 del regolamento GEC.
92. Inoltre, il punto 106 degli orientamenti AS vieta la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi di assistenza tecnica a favore di produttori primari o di aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli se tali aiuti sono concessi, in base alle suddette condizioni, a favore di grandi imprese. Poiché il regime notificato esclude le grandi imprese dalle prestazioni di assistenza tecnica, questa condizione è soddisfatta (cfr. la nota 15 della presente lettera).
93. In base alle considerazioni sin qui esposte, le misure di assistenza tecnica previste nel regime notificato sono consone al capitolo IV.K degli orientamenti AS.

Aiuti per la pubblicità dei prodotti agricoli

94. La Commissione deve valutare le misure di aiuti per la pubblicità di prodotti agricoli sulla scorta del capitolo VI.D degli orientamenti AS.
95. Ai punti da 153 a 155 degli orientamenti AS è indicato che gli aiuti di Stato a favore di campagne pubblicitarie all'interno della Comunità saranno dichiarati compatibili con il trattato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) se la campagna pubblicitaria è destinata a prodotti di qualità, definiti come prodotti che soddisfano criteri da stabilirsi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a denominazioni riconosciute a livello comunitario (come le DOP, ossia denominazioni d'origine protette, le IGP, ossia indicazioni geografiche protette, o altre denominazioni d'origine protette a norma della legislazione comunitaria) oppure per marchi di qualità nazionali o regionali;
 - b) se la campagna pubblicitaria non è focalizzata sui prodotti di una o più determinate aziende;
 - c) se la campagna pubblicitaria rispetta il disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE e, se pertinenti, le norme specifiche di etichettatura stabilite per determinati prodotti.
 - d) Se la campagna pubblicitaria è destinata a denominazioni riconosciute a livello comunitario, si può far riferimento all'origine dei prodotti, purché tale riferimento corrisponda esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità.
 - e) Nel caso dei marchi di qualità nazionali o regionali, si può indicare il riferimento all'origine, purché abbia carattere secondario nel contesto del messaggio pubblicitario.

96. In base alle informazioni fornite nella notifica, la Commissione prende nota che le suddette condizioni sono incluse nella base giuridica del regime notificato come condizioni di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto (cfr. i punti 40 e 41 e la tabella 5 della presente lettera).
97. Il punto 156 degli orientamenti AS precisa che l'aliquota dell'aiuto diretto non può superare il 50%. Se le aziende del settore contribuiscono, in qualsiasi forma, al finanziamento di almeno il 50% dei costi, l'intensità dell'aiuto può arrivare fino al 100%. Poiché nel caso in oggetto le aziende del settore non contribuiscono al finanziamento dei costi, l'intensità massima del 50% per gli aiuti a favore dei prodotti di qualità corrisponde a quanto previsto negli orientamenti AS.
98. Secondo il punto 157 degli orientamenti AS, gli aiuti di Stato a favore della pubblicità fino a concorrenza del 100% saranno dichiarati compatibili con il trattato se la campagna pubblicitaria ha carattere generico e giova a tutti i produttori del tipo di prodotto in questione e se l'origine del prodotto non è menzionata nel messaggio pubblicitario. In base al punto 42 della presente lettera, queste condizioni sono soddisfatte.
99. Secondo quanto previsto al punto 158 degli orientamenti AS, le attività pubblicitarie dotate di un bilancio annuo superiore a 5 milioni di euro sono soggette a notifica individuale (cfr. il punto 43 della presente lettera).
100. In base alle considerazioni sin qui esposte, le misure pubblicitarie del regime di aiuti notificato soddisfano le condizioni previste al capitolo VI.D degli orientamenti AS: di conseguenza, esse sono compatibili con il mercato comune.

Aiuti alla ricerca e sviluppo

101. Secondo quanto disposto nel capitolo VI.B degli orientamenti AS, gli aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore agricolo devono soddisfare i criteri previsti nella disciplina comunitaria al riguardo.
102. Al punto 9 della disciplina comunitaria sono previste norme speciali per gli aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore agricolo (e nel settore della pesca), secondo le quali è consentita un'intensità di aiuto fino al 100% se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - la ricerca deve presentare interesse generale per il particolare settore o sottosettore in questione;
 - prima dell'inizio della ricerca deve essere annunciato su Internet che viene effettuata tale ricerca, indicandone la finalità e includendo la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo Internet sul quale saranno pubblicati, precisando che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
 - i risultati della ricerca devono essere messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni e devono esservi pubblicati contemporaneamente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici;
 - gli aiuti devono essere erogati direttamente all'organismo o ente di ricerca.

103. Nel caso in oggetto le disposizioni del punto 9 della disciplina comunitaria sono soddisfatte (cfr. la nota 23 della presente lettera). Inoltre, le spese ammissibili nell'ambito del regime corrispondono alle spese ammissibili indicate al punto 5.1.4 della disciplina comunitaria.
104. Si può quindi concludere che le misure di aiuto proposte per la ricerca e sviluppo sono consone al capitolo VI.B degli orientamenti.

IV. CONCLUSIONI

105. Dopo aver esaminato il regime notificato sulla scorta delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, la Commissione conclude che sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo al regime notificato, ritenendolo compatibile con il mercato comune.

Se la presente lettera contiene informazioni riservate, da non render note a terzi, Le chiedo di segnalarlo alla Commissione entro quindici giorni dalla data di ricezione. Se entro tale termine la Commissione non avrà ricevuto una richiesta motivata in tal senso, riterrà che Ella non si oppone alla diffusione della presente lettera a terzi e alla pubblicazione del suo testo integrale, nella lingua facente fede, sul seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

La Sua eventuale richiesta va inviata per lettera raccomandata o via fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale
Direzione M: Legislazione agricola
M.2 Concorrenza
Ufficio: Loi 130 5/94A
B-1049 Bruxelles
Fax.: +32 (0)2 296 7672

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione